

COMUNE DI ROVIGO
POLIZIA LOCALE ROVIGO
Viale Marconi, 2 Telefono 0425/204611

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO ANCHE IN CASI DI URGENZA DELLA SEGNALETICA E DEI MANUFATTI STRADALI

INDICE

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO....3
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO....3
ART. 3 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO....3
ART. 4 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO....3
ART. 5 MEZZI E PERSONALE IMPIEGATO....3
ART. 6 MODALITÀ DI RICHIESTA DEGLI INTERVENTI (da discutere)....4
ART. 7 TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI....4
ART. 8 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO....4
ART. 9 PENALI....4
ART. 10 CONTESTAZIONI E CONTRODEDUZIONI....4
ART. 11 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI....5
ART. 12 REVISIONE DEI PREZZI....5
ART. 13 RESPONSABILE DEL SERVIZIO....5
ART. 14 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI....5
ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA....5
ART. 16 RECESSO....6
ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO....6
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO....6
ART. 19 STIPULA DEL CONTRATTO....6

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente affidamento ha ad oggetto l'accordo quadro con un unico operatore economico per il servizio di spostamento e ripristino della segnaletica e dei manufatti stradali nonché la sistemazione degli stessi resa necessaria in termini di urgenza per consentire la normale viabilità, garantendo la sicurezza e l'incolumità delle persone nel territorio comunale.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

L'accordo quadro avrà la durata di **4 anni** a decorrere dal 1° gennaio 2025, con opzione di proroga per ulteriori **2 anni** alle medesime condizioni stabilite nell'accordo ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.Lgs. 36/2023. Le prestazioni del servizio di cui al presente accordo saranno oggetto di singoli contratti attuativi riferiti alle effettive esigenze della Stazione appaltante.
E' riconosciuta altresì la facoltà della stazione appaltante di ricorrere alla proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 3 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo totale dell'accordo quadro riferito alla durata dei 4 anni è di € 392.840,00 (IVA al 22% inclusa), con opzione di proroga per ulteriori 2 anni la cui spesa massima sarà pari a € 196.420,00 (IVA al 22% inclusa).
L'importo stimato costituisce il limite massimo di spesa per l'Ente nell'arco di tutta la durata dell'accordo stabilita e non è vincolante per l'Amministrazione che potrà richiedere servizi per un importo complessivo inferiore nel periodo indicato, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere. L'affidatario non avrà infatti diritto ad alcun corrispettivo minimo garantito essendo il servizio subordinato alla stipulazione dei contratti attuativi e degli ordini di servizio emessi in base alle effettive esigenze dell'amministrazione.
Nel corrispettivo pattuito si intendono compresi tutti gli oneri, le spese e i costi necessari ad eseguire a regola d'arte il servizio oggetto del presente accordo.

ART. 4 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidatario sarà chiamato in forza dei singoli contratti attuativi ad eseguire lo spostamento e il ripristino della segnaletica e dei manufatti stradali quali transenne, barriere, panettoni, new jersey ecc, anche in situazioni d'urgenza per consentire la normale viabilità e garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone nel territorio comunale secondo le direttive che saranno di volta in volta indicate dal direttore dell'esecuzione.
L'affidatario dovrà provvedere al posizionamento e alla rimozione delle transenne per delimitare l'area interessata dai mercati settimanali che si svolgono solitamente nelle giornate dei martedì, giovedì e sabato e che saranno specificamente indicate in appositi ordini di servizio predisposti dal direttore dell'esecuzione.
Nel corrispettivo offerto dall'affidatario si intendono compresi tutti gli oneri e costi necessari per il trasporto, installazione e rimozione dei manufatti rimossi per motivi di ripristino della sicurezza stradale.
Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e saranno oggetto di valutazione da parte del direttore dell'esecuzione.

ART. 5 MEZZI E PERSONALE IMPIEGATO

L'affidatario dovrà essere dotato di mezzi adeguati e personale in grado di intervenire nei termini di seguito specificati. Per particolari esigenze legate allo spostamento di determinati manufatti stradali la ditta dovrà avere a disposizione un autocarro con impianto di sollevamento nonché un operatore abilitato a condurlo. Il conteggio dei costi relativi all'utilizzo dell'autocarro sarà effettuato prenden-

do in considerazione l'effettivo tempo di intervento sul sito che sarà accertato in contraddittorio tra ditta e Amministrazione e riportato sul verbale di esecuzione dell'intervento.
La necessità di utilizzare l'autocarro sarà valutata congiuntamente tra le parti contraenti in considerazione del tipo di prestazione. Rimane in capo alla ditta ogni responsabilità legata ad errata valutazione dei mezzi e del personale necessari per eseguire la prestazione richiesta a regola d'arte.
L'affidatario è tenuto inoltre ad osservare le vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

ART. 6 MODALITÀ DI RICHIESTA DEGLI INTERVENTI

Tutti gli interventi dovranno essere oggetto di ordine di servizio da parte del direttore dell'esecuzione o da soggetto da questi delegato, ordine nel quale saranno individuate le modalità di esecuzione e l'eventuale carattere di "urgenza" legato alla sicurezza e all'incolumità delle persone. Tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto dei tempi di esecuzione riportati all'art. 7.

ART. 7 TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'appaltatore dovrà essere in grado di intervenire in termini di urgenza secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione in tutti i giorni di validità del contratto, indipendentemente dalle giornate festive, e in tutte le ore del giorno; in particolare dovrà:

- intervenire entro 30 minuti dalla chiamata nei giorni feriali compreso il sabato
- intervenire entro 60 minuti dalla chiamata nei giorni festivi e in tutti i giorni nella fascia oraria serale-notturna dalla ore 20.00 alle ore 8.00.

ART. 8 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

In relazione agli spostamenti della segnaletica e dei manufatti programmati o richiesti in via d'urgenza l'Amministrazione nella persona del direttore dell'esecuzione eseguirà la verifica della corretta e puntale esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni saranno previste le seguenti penalità

- il ritardo fino a 30 minuti dal termine previsto per l'intervento determina una riduzione del compenso pattuito del 50 %;
- il ritardo superiore a 30 minuti dal termine previsto per l'intervento determina una riduzione del compenso pattuito del 70%.
- in caso di mancato intervento o in caso di difformità nell'esecuzione delle prestazioni rispetto agli ordinativi ricevuti tale da rendere l'esecuzione inefficace non sarà riconosciuto alcun compenso.

In caso di reiterazione per almeno tre volte delle inadempienze di cui sopra e negli altri casi in cui venga accertata l'esecuzione difforme o non a regola d'arte degli interventi richiesti, il contratto si risolverà di diritto.
Il contratto si risolve di diritto anche nel caso in cui l'importo complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto dell'accordo quadro secondo quanto indicato dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 10 CONTESTAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Il ritardo nell'intervento nonché eventuali irregolarità o difformità nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle indicazioni date al momento della chiamata e riportate nell'ordine di servizio saranno contestate per iscritto dall'Amministrazione. Entro i 5 giorni successivi l'affidatario potrà presentare le proprie osservazioni che verranno valutate dall'Amministrazione ai fini della non applicabilità delle penali. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'appaltatore o di mancato accoglimento delle stesse da parte dell'Amministrazione, le penali saranno applicate nel

primo pagamento utile.
Eventuali danni a cose o persone derivanti dal mancato o ritardato intervento, nonché causati durante l'esecuzione delle prestazioni, saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 11 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Il corrispettivo sarà determinato in base al numero delle ore impiegate per l'effettivo svolgimento del servizio sul luogo di intervento per il costo orario determinato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro con decreto territoriale n. 58/2024 "Determinazione delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Rovigo" e successive modifiche che interverranno in corso di validità dell'accordo quadro.
Le tariffe sono stabilite in base ai seguenti orari di lavoro:

- orario feriale dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- orario feriale dalle ore 20.00 alle ore 8.00
- orario festivo
- servizio reso con l'utilizzo di carrelli elevatori fino a 20 q.li

I costi relativi all'utilizzo dell'automezzo saranno riconosciuti solo in funzione dell'effettivo utilizzo dello stesso secondo le indicazioni date dalla ditta e confermate dall'Amministrazione.
La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata al raggiungimento dell'importo di € 20.000,00 (IVA inclusa) fino ad esaurimento dell'importo contrattuale (Spesa massima autorizzata IVA inclusa € 98.210,00 annui) con emissione di fattura e versamento sul conto corrente dedicato (art 3 legge 136/2010).

ART. 12 REVISIONE DEI PREZZI
In caso di variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute nell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 13 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'affidatario dovrà nominare un proprio Responsabile del servizio che dovrà essere costantemente reperibile al fine di garantire gli interventi anche nei casi di urgenza.

ART. 14 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI
L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente servizio, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell'Appaltatore porre in essere specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune di Rovigo, al personale del Comune ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipulazione dell'accordo fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del presente servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia dell'accordo e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto. Prima dell'attivazione del servizio dovrà essere consegnata copia della polizza assicurativa avente le sopraccitate caratteristiche.

ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente accordo, l'Appaltatore deposita idonea garanzia definitiva resa secondo le disposizioni dell'art. 117 del Codice degli appalti.

ART. 16 RECESSO
Il Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Valgono le disposizioni di cui all'art 123 del Codice degli appalti (D.Lgs 36/2023).

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, pena la nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per la risoluzione del presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art 122 del D.Lgs. 36/2023. Il presente contratto può essere inoltre risolto qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 9 "Penali" sopra indicato riferito al ritardo o alle irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni.

ART. 19 STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023 il contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.